

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 giugno 2015

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, SINFUB e UILCA

premesso che

- con lettera del 12 maggio 2015 è stato dato avvio alla procedura contrattuale per la riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, BNL), finalizzata all'analisi delle ricadute sul personale di una serie di interventi individuati dalla Banca;
- le Parti si sono incontrate, nell'ambito della procedura di confronto sindacale relativa alla comunicazione del 12 maggio 2015 e al documento sulla "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Aggiornamento scenario 2014/2016" (consegnato, illustrato e discusso con le Organizzazioni Sindacali nell'incontro del 18 maggio 2015 e successivi, in applicazione delle vigenti disposizioni di contratto);
- in particolare, nel documento consegnato alle Organizzazioni sindacali vengono individuati i seguenti interventi:
 - **l'affinamento della Rete delle agenzie:** ulteriore razionalizzazione della Rete Agenzie attraverso la chiusura/riposizionamento di alcune agenzie;
 - **l'estensione in via sperimentale, in alcune agenzie, degli orari di apertura al pubblico** con differenti modalità, per favorire ulteriori opportunità commerciali;
 - **la revisione dell'assetto organizzativo della Divisione Corporate;**
 - **la creazione di una struttura per lo svolgimento di attività "amministrative"** a supporto delle attività operative/amministrative delle Divisioni di Business, nella quale confluiranno le posizioni individuate come personale da ricollocare, giusta la comunicazione del 7 gennaio

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

2015 relativa al "Secondo stato di avanzamento della Riorganizzazione BNL S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali 2014-2016", inizialmente destinate a popolare la c.d. struttura Gpac Italia;

- BNL ha comunicato che per effetto degli interventi di razionalizzazione ed efficientamento delle attività di cui sopra non si sarebbero determinate ulteriori eccedenze di personale, che pertanto rimangono confermate nelle misure individuate negli accordi sindacali del 28 maggio 2014;
- tra gli altri interventi, la Banca, nella citata lettera del 12 maggio 2015, aveva manifestato la disponibilità a fare ulteriore ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà ex DM n. 83486 del 28 luglio 2014 per un numero di risorse che sarebbe stato comunicato nell'ambito del confronto sindacale;
- con DM n. 83486 del 28 luglio 2014 è stato emanato il nuovo Regolamento del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell' occupazione e del reddito del personale del credito";
- con il predetto Decreto l'ammortizzatore sociale del Settore risulta uniformato alla normativa di cui all'art. 3, commi 4-47, L. 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. riforma Fornero), la quale, come noto, ha sostanzialmente generalizzato il sistema dei fondi di solidarietà estendendolo a tutti i comparti produttivi esclusi dalla Cig.;
- il Decreto Ministeriale n. 83486 recepisce, nel complesso, i contenuti dell' Accordo collettivo 20 dicembre 2013, attuativo del demando di cui al comma 42, art. 3 cit., ai sensi del quale "la disciplina dei fondi di solidarietà [preesistenti] ... è adeguata ... con decreto non regolamentare... sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale...";
- le Parti hanno convenuto sulla possibilità di ricorrere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al più volte citato DM n. 83486 del 28 luglio 2014;

si conviene che

Le premesse fanno parte integrante del presente Verbale di Accordo.

L'Azienda, con riferimento al biennio 2015/2016, attiverà per il personale appartenente alle Aree Professionali e alla categoria dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti – per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili – che maturerà il diritto alla percezione della pensione entro il 1° gennaio 2021, il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, su base volontaria.

Paul

Lu G

Il numero massimo delle posizioni che potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà viene fissato in n. 47 (quarantasette).

Alla luce di quanto previsto dal DM n. 83486 del 28 luglio 2014, al personale interessato gli assegni straordinari saranno erogati dal Fondo per il periodo massimo di 48 mesi antecedente la effettiva decorrenza dei trattamenti pensionistici; le risoluzioni su base volontaria dei rapporti di lavoro, da realizzarsi ai sensi di quanto previsto dal separato Verbale di Accordo sottoscritto in pari data, interesseranno i dipendenti per i quali ci sarà la effettiva percezione del trattamento pensionistico entro il termine di cui comma 2 che precede, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento di presentazione delle domande, per conseguire la pensione a carico dell'AGO.


Ai sensi di quanto previsto dal più volte citato Decreto Ministeriale, ai lavoratori/lavoratrici di cui al precedente capoverso che aderiranno all'esodo saranno erogati, a cura del Fondo di Solidarietà per il settore del credito, in forma rateale ovvero, su richiesta del dipendente, in unica soluzione, i trattamenti previsti secondo misure, modalità e criteri stabiliti dallo stesso Decreto Ministeriale.

Le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al preavviso o relativa indennità sostitutiva, dovranno essere formalizzate secondo le modalità operative che verranno indicate con apposita comunicazione sulla Intranet aziendale con la quale sarà resa nota la data finale di presentazione delle richieste, che saranno accolte da BNL S.p.A. nel numero stabilito ai sensi del comma 3 che precede. BNL S.p.A. si riserva di modificare la decorrenza delle domande in relazione a motivate esigenze tecnico - organizzative, posticipando fino ad un massimo di 12 mesi, la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le domande si intenderanno accolte sulla base dei requisiti pensionistici vigenti al momento della presentazione delle stesse, fermo restando che, in caso di variazioni delle condizioni e dei requisiti legali di accesso ai trattamenti pensionistici – sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Verbale di Accordo – le Parti si incontreranno per concordare le opportune misure, anche modificative di quanto convenuto.

Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà saranno accolte nel limite di cui al citato comma 3, secondo i seguenti livelli progressivi di priorità, nell'ambito di ciascuno dei quali restano fermi i criteri della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO e, in via subordinata, della maggiore età anagrafica:

- lavoratrici/lavoratori portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/92. La relativa attestazione dovrà essere precedente alla data del presente Accordo;
- lavoratrici/lavoratori appartenenti alla struttura "Direzione Servizi di Rete", per i quali sia possibile l'erogazione dell'assegno straordinario per un periodo massimo di 48 mesi;



- lavoratrici/lavoratori adibiti alle *Functions*, alla Direzione IT e alle Direzioni Generali di Business, per i quali sia possibile l'erogazione dell'assegno straordinario per un periodo massimo di 48 mesi;
- lavoratrici/lavoratori adibiti a ruoli di rete – con esclusione dei ruoli di cui alla tabella allegata al presente Verbale di Accordo – per i quali sia possibile l'erogazione dell'assegno straordinario per un periodo massimo di 48 mesi;
- lavoratrici/lavoratori che assistono con continuità, ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92, una persona con handicap in condizioni di gravità, per i quali sia possibile l'erogazione dell'assegno straordinario per un periodo massimo di 48 mesi. La relativa attestazione dovrà essere precedente alla data del presente Accordo. L'interessato – al momento della conferma di accesso all'esodo da parte dell'azienda – dovrà rilasciare una dichiarazione di esistenza in vita della persona con handicap in condizioni di gravità per la quale fruisce delle tutele *ex lege* n.104/1992.

Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2015 e in tale occasione BNL informerà le Organizzazioni Sindacali circa le previsioni di uscita per accesso al Fondo di solidarietà ai sensi del presente Verbale di Accordo, fermo restando il numero massimo di uscite fissato al comma 3, che precede.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio al DM n. 83486 del 28 luglio 2014, nonché alle circolari INPS in materia.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, è stata esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto, la procedura di cui all'art. 17 del CCNL 19 gennaio 2012 e alla comunicazione del 12 maggio 2015 e al documento relativo alla "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Aggiornamento scenario 2014-2016" consegnato alle Organizzazioni Sindacali nell'incontro del 18 maggio 2015.

* * *

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

1. In data 28 maggio 2014, a definizione della procedura avviata ai sensi delle vigenti disposizioni di contratto in relazione alla procedura di "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali – Scenario 2014/2016", è stato sottoscritto un separato Accordo per l'utilizzo del Fondo di Solidarietà ex D.M. 28 aprile 2000 n. 158 nel triennio 2014-2016.

Successivamente è intervenuto il Decreto Interministeriale del 16 dicembre 2014 con il quale si è stabilito che i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici fossero incrementati di 4 mesi dal 2016 al 2018.


L'età pensionabile e l'anzianità contributiva minima richiesta per il conseguimento del diritto a pensione anticipata subiranno, inoltre, un ulteriore incremento nel biennio 2019-2020 e nei bienni successivi.

Al riguardo, l'INPS con il messaggio n.2535 del 14.4.2015 ha stimato tale incremento in 5 mesi e questo parametro – sebbene abbia solo natura previsionale – è stato adottato dall'Ente previdenziale, nei mesi scorsi, quale condizione per l'ammissione alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà.

Alla luce di quanto sopra, le Parti prendono atto che per effetto di tale disposizione dell'INPS si potrebbe determinare per taluni lavoratori lo spostamento dalla data di uscita per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà oltre i termini originariamente previsti dal citato Accordo del 28 maggio 2014 che si intendono peraltro estese sino a ricomprendere le nuove date di uscita del personale interessato.

Fermo quanto sopra, con riferimento all'accordo sottoscritto in data odierna, laddove dovessero verificarsi ulteriori variazioni normative con impatti sui requisiti di accesso al pensionamento per effetto dell'incremento delle aspettative di vita, le Parti si danno sin d'ora atto che si potrebbero determinare spostamenti nelle date di uscita per accesso al Fondo di solidarietà per il personale interessato oltre i termini previsti dal presente Accordo.

2. In relazione ai contenuti del presente Verbale di Accordo, l'Azienda – proseguendo nella grande attenzione alla solidarietà generazionale che da sempre caratterizza le relazioni industriali in BNL e nell'intento di proseguire la politica di stabilizzazione dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, favorendo un'occupazione giovanile di qualità – dichiara la propria disponibilità ad accogliere la richiesta delle Organizzazioni Sindacali di effettuare entro il 31 dicembre 2016 n. 35 ingressi, attraverso forme contrattuali che abbiano l'obiettivo della stabilizzazione del lavoro giovanile, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante. Le risorse verranno individuate fra il personale con rapporto a tempo determinato in essere al 1° luglio 2015 e che abbiano prestato servizio per almeno 12 mesi, con valutazioni positive. Le assunzioni avverranno, prioritariamente, nell'ambito della Direzione Territoriale della precedente piazza di impiego, anche per attività diverse da quelle svolte in precedenza. Laddove ciò non fosse possibile, l'Azienda si riserva la possibilità di collocarle sull'intero territorio nazionale.



Letto, confermato e sottoscritto

BNL S.p.A.

[Handwritten signature]

Le Segreterie dell'Organo di Coordinamento

FABI

[Handwritten signature]

FIRST CISL

Fernando Gambino
FERNANDO GAMBINO
EX DIRCAOONTO BNL

FISAC CGIL

[Handwritten signature]

SINFUB

Anna Maria Bellotti

[Handwritten signature]

Allegato

Mario Fenu
MARIO FENU
EX FIRAC/CISL BNL

Allegato al Verbale di Accordo del 26 giugno 2015

<i>Cluster</i>	<i>Mansioni</i>
Commerciali imprese	Gestore Imprese Gestore imprese Prospect
Commerciali individuals e Small Business	Gestore Relazionale Privati Client Partner Gestore Small Business Gestore Small Business cross
Commerciali Private	Private Banker
Coordinamento - Responsabili Punti Vendita	Direttore di Agenzia Direttore Gruppo Agenzie Responsabile Centro Imprese Team Leader Private Banking Vice Direttore di Agenzia
Coordinamento - Responsabili Rete Retail	Direttore di Area Retail Direttore di Area Private Responsabile Centro Relazioni Clientela Responsabile rete private banking Responsabile Commerciale Rete Imprese Responsabile Sviluppo Commerciale family e affluent Responsabile Sviluppo Commerciale business Coordinatore rete private Business Manager
Commerciali - Corporate	Gestore Crediti Corporate Responsabile Relazioni Corporate Senior Responsabile Grandi Relazioni Corporate
Commerciali - Pubblica Amministrazione	Responsabile Relazioni Pubblica Amministrazione Responsabile Grandi Relazioni Pubblica Amministrazione
Coordinamento - Responsabili Rete Corporate	Direttore Centro Affari Territoriale Direttore Centro Gestione Crediti Direttore Territoriale Corporate Direttore Commerciale Corporate Direttore Commerciale Corporate PP.AA. Direttore Commerciale Grandi Clienti Responsabile Gestione Crediti Responsabile Commerciale Corporate Responsabile Sviluppo Private

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]